

A norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 5, dell'articolo 11, paragrafo 5, e ai fini dell'attuazione dell'articolo 12 della legge sulla metrologia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia [*Uradni List RS*] n. 26/05 — testo ufficiale consolidato) il ministro dell'Economia, del turismo e dello sport emana quanto segue:

**NORME RECANTI MODIFICA DELLE NORME SUI REQUISITI METROLOGICI PER I DISPOSITIVI  
DI MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

**Articolo 1**

L'articolo 1, secondo paragrafo, delle norme sui requisiti metrologici per i dispositivi di misurazione della velocità nella circolazione stradale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia [*Uradni List RS*] n. 91/15) è soppresso.

**Articolo 2**

È aggiunto un nuovo articolo 1.a così formulato:

"Articolo 1.a

(1) Le presenti norme sono state emanate in conformità della procedura d'informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17. 9. 2015, pag. 1).".

(2) Le disposizioni delle presenti norme non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri dell'Unione europea e in Turchia o prodotti nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), anch'essi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente alla legislazione nazionale che garantisce un livello di tutela dell'interesse pubblico equivalente a quello stabilito dalla legislazione della Repubblica di Slovenia.

(3) Le presenti norme sono attuate conformemente al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29. 3. 2019, pag. 1).

**Articolo 3**

I trattini 26 e 34 dell'articolo 2 delle norme sui requisiti metrologici per i dispositivi di misurazione della velocità nella circolazione stradale sono soppressi.

Alla fine dell'articolo, il "punto fermo" è sostituito da un "punto e virgola" e sono aggiunti tre nuovi trattini con la seguente formulazione:

— "calibratore": la parte del dispositivo di misurazione della velocità che consente di allineare l'asse di misura del dispositivo stesso al veicolo da misurare e deve riflettere la posizione e l'espansione ammissibili del fascio di misura;

— "dispositivo di misurazione della velocità del singolo veicolo": un dispositivo di misurazione della velocità che, in base alla sua modalità di funzionamento, può misurare e documentare simultaneamente la velocità di un solo veicolo;

— "dispositivo di misurazione della velocità di più veicoli": un dispositivo di misurazione della velocità che, in base alla sua modalità di funzionamento, è in grado di monitorare, misurare e documentare simultaneamente la velocità di più veicoli.".

**Articolo 4**

L'articolo 18, paragrafo 3, è modificato per aggiungere alla fine del paragrafo la seguente dicitura: "o dopo il movimento del veicolo di almeno 10 metri.".

## **Articolo 5**

L'articolo 19 sopprime la dicitura dell'ultimo trattino "e la differenza di velocità tra il veicolo che effettua la misurazione e il veicolo oggetto di misurazione", i "due punti" e il primo trattino, di modo che l'articolo reciti come segue:

"La misurazione documentata della velocità misurata da un punto in movimento con dispositivi di misurazione della velocità, fatta eccezione per i dispositivi di misurazione della velocità basati sul principio del tracciamento, comprende, oltre ai requisiti di cui all'articolo 17 delle presenti norme, la velocità del veicolo che effettua la misurazione al momento della misurazione."

## **Articolo 6**

L'articolo 26 è modificato come segue:

"Articolo 26  
(requisiti per l'interfaccia di prova)

(1) I dispositivi di misurazione della velocità sono dotati di un'interfaccia di prova che consente il funzionamento del dispositivo di misurazione della velocità e di ottenere i dati o i segnali necessari per effettuare la valutazione della conformità, la verifica e il controllo metrologico.

(2) L'interfaccia di prova consente l'accesso ad almeno i seguenti dati:

- la velocità misurata,
- la distanza misurata o la posizione del veicolo oggetto di misurazione (per i dispositivi di misurazione della velocità se il principio di misurazione lo consente),
- le velocità proprie del veicolo oggetto di misurazione (per i dispositivi di misurazione della velocità che misurano da un punto in movimento),
- l'identificazione univoca del dispositivo di misurazione della velocità e dei suoi componenti,
- l'identificazione del software del dispositivo di misurazione della velocità e della sua somma di controllo, e
- il risultato dell'autocontrollo.

(3) L'interfaccia di prova è protetta da interferenze non autorizzate."

## **Articolo 7**

L'articolo 29 è modificato come segue:

"Articolo 29  
(requisiti supplementari per i dispositivi di misurazione a radar della velocità che misurano un singolo veicolo)

(1) La frequenza del singolo vettore del dispositivo di misurazione a radar della velocità che misura un singolo veicolo non si discosta di oltre  $\pm 0,15$  % dal valore nominale specificato dal costruttore.

(2) L'ampiezza del fascio di misura del dispositivo di misurazione a radar della velocità che misura un singolo veicolo non si discosta dall'ampiezza del fascio specificata dal costruttore.

(3) La linea mediana del fascio di misura dell'antenna del dispositivo di misurazione a radar della velocità non si discosta di oltre  $\pm 1^\circ$  dalla linea mediana dell'antenna."

## **Articolo 8**

Dopo l'articolo 29 è inserito un nuovo articolo 29.a:

"Articolo 29.a  
(requisiti supplementari per i dispositivi di misurazione a radar della velocità che misurano più veicoli)

Ai fini delle prove di laboratorio e sul campo, i dispositivi di misurazione a radar della velocità che misurano più veicoli dimostrano la posizione e la distanza del veicolo misurato dal dispositivo di misurazione della velocità."

### **Articolo 9**

L'articolo 30 è modificato come segue: "

#### **Articolo 30**

(requisiti supplementari per i dispositivi di misurazione a laser della velocità che misurano un singolo veicolo)

(1) La frequenza degli impulsi trasmessi dal dispositivo di misurazione a laser della velocità che misura un singolo veicolo non si discosta di oltre  $\pm 1$  % dal valore nominale specificato dal costruttore.

(2) Un dispositivo di misurazione a laser che misura un singolo veicolo indica la distanza del veicolo misurato con una divisione non superiore a 0,1 m. La distanza misurata del veicolo misurato non si discosta di più di  $\pm 0,2$  m dal valore reale a una distanza massima di 50 metri o 0,4 % per distanze superiori a 50 m.

(3) La distanza massima ammissibile del veicolo oggetto di misurazione, se misurata con un dispositivo di misurazione a laser della velocità che misura un singolo veicolo, è di 1 000 m.

(4) L'angolo spaziale massimo ammissibile del fascio di misura del dispositivo di misurazione a laser della velocità che misura un singolo veicolo in direzione orizzontale e verticale è di 3 mrad.

(5) La forma del dispositivo di misurazione a laser della velocità che misura un singolo veicolo indica chiaramente il limite di 3 mrad.

(6) Il calibratore del dispositivo di misurazione a laser della velocità che misura un singolo veicolo è chiaramente visibile ad occhio nudo e con dispositivi di misurazione per controllare l'allineamento del calibratore e del fascio di misura.

(7) Il fascio di misura del dispositivo di misurazione a laser della velocità che misura un singolo veicolo è interamente posizionato entro i limiti del calibratore.

(8) I dispositivi di misurazione a laser della velocità che misurano un singolo veicolo sono dotati di almeno due ingrandimenti del campo visivo del calibratore per misurare la velocità del veicolo oggetto di misurazione a una distanza compresa tra 300 m e 600 m e per misurazioni a una distanza superiore a 600 m almeno tre volte il campo visivo del calibratore. L'ingrandimento può essere integrato nel dispositivo di misurazione della velocità o può essere effettuato separatamente, e deve recare lo stesso numero di serie del dispositivo di misurazione della velocità.

(9) Un dispositivo di misurazione a laser della velocità che misura un singolo veicolo consente una prova di misurazione della velocità di 0 km/h su un obiettivo fisso."

### **Articolo 10**

Dopo l'articolo 30 è inserito un nuovo articolo 30.a:

#### **"Articolo 30.a**

(requisiti supplementari per i dispositivi di misurazione a laser della velocità che misurano più veicoli)

Ai fini delle prove di laboratorio e sul campo, i dispositivi di misurazione a laser della velocità che misurano più veicoli indicano la posizione e la distanza del veicolo oggetto di misurazione dal dispositivo di misurazione della velocità."

### **Articolo 11**

All'articolo 32, terzo paragrafo, la dicitura "e deve essere almeno 200 volte più lungo della lunghezza dell'area di identificazione" è soppressa.

Il paragrafo 5 è modificato come segue:

"(5) L'inizio e la fine del tratto di misurazione sono contrassegnati da una striscia retroriflettente su tutta la strada e mediante cunei di misurazione lungo il manto stradale. Il nastro retroriflettente è visibile su una misurazione documentata insieme al veicolo da misurare."

### **Articolo 12**

Dopo l'articolo 37 è inserito un nuovo articolo 37.a:

"Articolo 37.a  
(codici supplementari)

(1) L'Istituto di metrologia della Repubblica di Slovenia può apporre marchi di identificazione supplementari sui dispositivi di misurazione della velocità ai fini della loro identificazione nelle procedure di verifica.

(2) I titolari dei dispositivi di misurazione della velocità non rimuovono i marchi di cui al paragrafo precedente del presente articolo."

### **Articolo 13**

Dopo l'articolo 39 è inserito un nuovo articolo 39.a:

"Articolo 39.a  
(apparecchiatura di misura specifica e accesso al criterio)

(1) Nel caso in cui sia necessario utilizzare hardware, software, cavi di connessione o interfacce dedicati che non sono liberamente disponibili sul mercato o che sono protetti dal diritto d'autore per testare il quadro delle procedure di valutazione della conformità e di autenticazione, il fabbricante è tenuto a fornire tale apparecchiatura e a metterla a disposizione gratuitamente all'Istituto di metrologia della Repubblica di Slovenia.

(2) Il fabbricante è tenuto a garantire il massimo livello di accesso al software e il libero accesso all'hardware del dispositivo di misurazione della velocità."

### **Articolo 14**

All'articolo 42, il termine "minimo" è aggiunto alla fine della frase introduttiva prima dei "due punti".

È aggiunto un secondo paragrafo con la seguente formulazione:

"(2) In caso di dubbi sulla conformità del dispositivo di misurazione della velocità ai requisiti delle presenti norme, possono essere effettuati altri esami e prove per confermare la conformità alle prescrizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo.";

### **Articolo 15**

L'articolo 44 è modificato come segue:

#### "Articolo 44

- (1) I dispositivi di misurazione a radar della velocità sono sottoposti a una prova di accuratezza della misurazione in relazione ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6 delle presenti norme, per almeno 10 punti di misurazione.
- (2) Durante la prova di accuratezza del dispositivo di misurazione a radar della velocità, le prestazioni delle antenne trasmettenti e riceventi sono verificate simultaneamente.
- (3) Per i dispositivi di misurazione a radar della velocità che misurano un singolo veicolo, si verifica la conformità ai requisiti di cui all'articolo delle presenti norme.
- (4) L'ampiezza del fascio di misura è controllata nel caso di dispositivi di misurazione a radar della velocità che misurano un singolo veicolo nelle seguenti condizioni:
  - all'attenuazione di -3 dB rispetto al valore massimo di potenza del segnale trasmesso; e
  - sulla base di una panoramica del diagramma complessivo del fascio di antenna disegnato da -45° a +45°, in cui i restanti picchi del fascio di misura devono essere attenuati di almeno -15 dB rispetto al segnale di base.
- (5) Per i dispositivi di misurazione a radar della velocità che misurano più veicoli simultaneamente si verifica la correttezza del posizionamento del veicolo di cui all'articolo 29.a delle presenti norme."

#### **Articolo 16**

All'articolo 45, primo paragrafo, la virgola e la dicitura "ugualmente disposti su tutta l'area di misura del dispositivo di misura della velocità" alla fine del paragrafo sono soppresse.

Il secondo e il terzo paragrafo sono modificati come segue:

- "(2) Per i dispositivi di misurazione a laser della velocità che misurano un singolo veicolo, si verifica la conformità alle prescrizioni del primo, secondo, quarto e settimo paragrafo e delle presenti norme.
- (3) Per i dispositivi di misurazione a laser della velocità che misurano più veicoli simultaneamente si verifica la correttezza del posizionamento del veicolo di cui all'articolo 30.a delle presenti norme."

#### **Articolo 17**

L'articolo 46, primo paragrafo, è modificato come segue:

"(1) Per i dispositivi di misurazione della velocità di rilevamento è necessario effettuare una prova di accuratezza della misurazione conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6 delle presenti norme mediante prove di laboratorio in almeno 10 punti di misurazione o conformemente ai requisiti dell'articolo 5 delle presenti norme mediante prove sul campo in 3 punti di misurazione con una prova del dispositivo di misurazione della velocità di rilevamento completamente integrata guidando il veicolo. Le misurazioni devono essere effettuate con successo in non più di 5 guide."

Dopo il primo paragrafo è aggiunto un nuovo paragrafo 2 con la seguente formulazione:

"(2) I dispositivi di misurazione della velocità di rilevamento con rilevatori di posizione installati sulla superficie stradale sono sottoposti a prove sul campo."

Il precedente paragrafo 2 diventa il paragrafo 3.

#### **Articolo 18**

All'articolo 47, il primo paragrafo è modificato come segue:

"(1) Per i dispositivi di misurazione della velocità di sezione, è effettuata una prova di precisione di misura conformemente ai requisiti di cui all'articolo 5 mediante prove sul campo in almeno tre punti di misurazione con la prova di un dispositivo di misurazione della velocità di sezione completamente integrato guidando il veicolo. Le misurazioni devono essere effettuate con successo in non più di 5 guide."

#### **Articolo 19**

All'articolo 48 la dicitura "conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6 delle presenti norme" è aggiunta dopo la dicitura "accuratezza della misurazione" e la dicitura "almeno 10 velocità proprie" è aggiunta dopo la dicitura "o come previsto dall'articolo 5 delle presenti norme".

L'articolo 48 è modificato come segue:

#### **"Articolo 48**

I dispositivi di misurazione della velocità basati sul tracciamento sono sottoposti a una prova di accuratezza della misurazione conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6 delle presenti norme mediante prove di laboratorio con almeno 10 velocità proprie o come previsto dall'articolo 5 delle presenti norme, mediante prove sul campo a una velocità minima guidando a velocità costante del veicolo oggetto di misurazione, senza l'arresto iniziale e finale del veicolo oggetto di misurazione."

#### **Articolo 20**

L'articolo 49 è modificato come segue:

#### **"Articolo 49**

(prove speciali per i dispositivi di misurazione della velocità che misurano da un punto in movimento, ad eccezione dei dispositivi di misurazione basati sul tracciamento)

Per i dispositivi di misurazione della velocità che misurano da un punto in movimento, ad eccezione dei dispositivi di misurazione della velocità basati sul tracciamento, le prove di accuratezza della misurazione della velocità del veicolo misurato e la misurazione della velocità del veicolo in conformità dei requisiti di cui all'articolo 6 delle presenti norme sono effettuate separatamente mediante prove di laboratorio in 10 punti di misurazione o conformemente ai requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento con prove sul campo di almeno 3 punti."

#### **Articolo 21**

All'articolo 55, prima della virgola dopo la dicitura "coseno", è soppressa la dicitura "e non misurando la distanza dal veicolo o l'angolo di marcia del veicolo rispetto al dispositivo di misurazione della velocità" ed è aggiunta la dicitura "con conversione in un unico angolo selezionato".

#### **Articolo 22**

L'articolo 57 delle norme è soppresso.

### **I. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 23**

(immissione sul mercato e verifica iniziale)

I dispositivi di misurazione della velocità che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, dispongono di una valida omologazione ai sensi delle norme sui requisiti metrologici per i dispositivi di misurazione della velocità nella circolazione stradale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia [Uradni List RS] n. 25/02 e n. 90/05) o delle norme sui requisiti metrologici per i dispositivi di misurazione della velocità nella circolazione stradale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia

[*Uradni List RS*] n. 91/15) possono essere immessi sul mercato e sottoposti a verifica iniziale ai sensi delle presenti norme fino alla scadenza dell'omologazione, a condizione che soddisfino i requisiti in materia di verifica iniziale delle presenti norme.

#### **Articolo 24**

(verifiche periodiche e straordinarie)

I dispositivi di misurazione della velocità in uso alla data di entrata in vigore delle presenti norme e aventi una verifica iniziale o una verifica periodica valida ai sensi delle norme sui requisiti metrologici per i dispositivi di misurazione della velocità nella circolazione stradale (*Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia [Uradni List RS]* n. 25/02 e n. 90/05) o delle norme sui requisiti metrologici per i dispositivi di misurazione della velocità nella circolazione stradale (*Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia [Uradni List RS]* n. 91/15) possono essere sottoposti a verifiche periodiche o straordinarie ai sensi delle presenti norme, purché soddisfino i requisiti in materia di verifica periodica delle presenti norme.

#### **Articolo 25**

(procedure in sospenso)

Le procedure avviate prima dell'entrata in vigore delle presenti norme sono espletate conformemente alle disposizioni delle stesse.

#### **Articolo 26**

(entrata in vigore)

Le presenti norme entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia*.

N. ....  
Lubiana, lì...  
EVA: 2023-2180-0012

Matjaž Han  
Ministro dell'Economia, del turismo e dello sport